



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:



GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno

2023 al numero 75, vertita

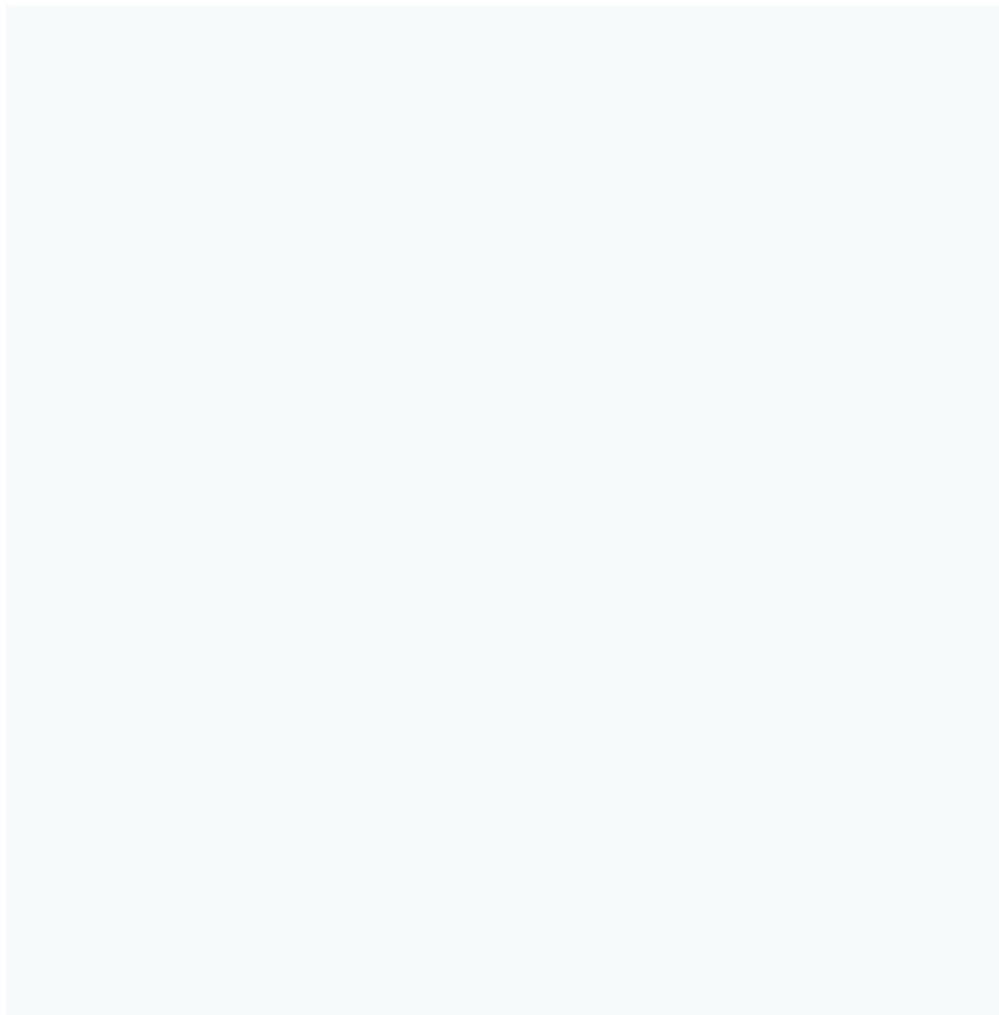
TRA



APPELLANTE

CONTRO



**APPELLATI**

OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 276/2023, emessa dal TRAP di Palermo, in data 09/02/2023, nel ricorso n. R.G. 2094/2019.

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 12 febbraio 2025 hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha proposto appello avverso la sentenza n. 276/2023 del 9 febbraio resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Palermo.

Si sono costituiti gli appellati Città metropolitana di Catania, Scirumi soc.



agricola s.s., Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, Assicuratori dei Lloyd's.

Il TRAP Palermo ha condannato la Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia e il Consorzio di Bonifica 9 di Catania a risarcire alla Scirumi Società Agricola s.s., proprietaria di fondo rustico in Lentini, invaso dalle acque del torrente Fiumefreddo in occasione delle piogge del 18 e 19 ottobre 2018, i danni quantificati in € 282.492,68, oltre interessi.

L'appellante domanda la riforma dell'impugnata sentenza n.276/2023 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, con dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del medesimo Consorzio di Bonifica 9 di Catania in favore dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, rigettando le domande di risarcimento danni dell'attrice nei propri confronti, o comunque riconoscendo l'assenza di ogni sua forma di responsabilità per i fatti per cui è causa.

Il TRAP ha affermato che *“i CC.TT.UU hanno ritenuto che l'esondazione del suddetto torrente che ha coinvolto gran parte dei terreni lungo la sponda destra del fondo dell'azienda Scirumi, si è originata dalla dimostrata insufficienza idraulica della sezione trasversale del corso d'acqua proprio in corrispondenza del “Canale Quota 100” e del ponte della SP69/IP” e che “[i]n conclusione, sulla scorta delle analisi condotte dai cc.tt.uu., l'esondazione è da imputare esclusivamente alla mancata manutenzione da parte della pa preposta, che ha comportato una parzializzazione delle sezioni con innalzamento del livello dell'onda di piena e la conseguente esondazione dell'argine in sponda destra allagando i terreni limitrofi della società ricorrente (pag. 25 delle risposte dei cc.tt.uu. alle osservazioni delle parti)”*.



Secondo la sentenza di primo grado, non sarebbe stato seguito il criterio in base al quale “[...] per i corsi d’acqua non arginati le pile e le spalle dovrebbero essere poste al di fuori delle sponde incise dell’alveo con un franco libero di almeno 1 mt.”, da ciò derivando la responsabilità nei riguardi del Consorzio di Bonifica, gestore del ponte canale, per la mancata manutenzione dei corsi d’acqua. In particolare, il TRAP ha fondato la responsabilità del Consorzio di Bonifica 9 Catania sull’apporto causale dato dallo “*stato di cattiva manutenzione del Canale irriguo di Quota 100 o Cavazzini*”.

Appellante ed appellati hanno presentato memorie ad illustrazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’appellante, col primo motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado perché non ha dichiarato, in violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 1503/1970, dell’art. 8 della L.R. n.28 del 29/12/1962, dell’art. 24 della Legge Regione Sicilia n. 45 del 25.5.1995 e dell’art. 3, comma quarto, della L.R. 8/2018, il difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica 9 Catania in favore dell’Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Viene pure denunciata la violazione dell’art. 2051 c.c. quanto alla ravvisata responsabilità del Consorzio e il vizio di motivazione. Infine, si critica la condanna al pagamento delle spese processuali subita.

L’attrice Scirumi ha domandato danni ascrivibili a mancati interventi manutentivi del c.d.” Vallone Fiumefreddo o Pane Bianco “, che, secondo l’appellante, non spetterebbero al convenuto Consorzio.

A dire dell’appellante, la relazione di CTU risulterebbe in molteplici punti



lacunosa e contraddittoria. Si richiamano i quesiti rivolti ai consulenti tecnici d'ufficio dai consulenti di parte, si deduce l'appartenenza del “*Vallone Fiumefreddo o Pane Bianco*” al demanio idrico-fluviale della Regione Siciliana, ai sensi del d.P.R. n. 1503 del 16 dicembre 1970, e si insiste che sussisterebbe la legittimazione passiva dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, mentre nessun addebito di responsabilità andrebbe affermato a carico del Consorzio di Bonifica per la manutenzione del “*Vallone Fiumefreddo o Pane bianco*”.

Il TRAP avrebbe errato anche nell'affermare che “*l'evento atmosferico del 18-19 ottobre menzionato non riveste i caratteri dell'eccezionalità atteso che, come dagli stessi [CTU] accertato ... in appena 20 anni se ne sono verificati ben 5*”. L'appellante replica che gli eventi meteorici verificatisi nella notte fra il 18 e il 19 ottobre 2018, devono essere considerati di portata e durata straordinari, e perciò “eccezionali”, come confermato: dalla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 dichiarativa dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano; dalle delibere n. 396, n. 397 e n. 399 del 21 ottobre 2018 della Giunta della Regione Siciliana, dal decreto ministeriale 23 maggio 2019. Mancherebbero negli elaborati peritali stime volte ad accertare l'entità dell'evento meteorologico scatenante, nonché i rapporti fra la piena che si è generata dallo stesso evento e quella che il Vallone è in condizioni di mantenere nel suo alveo, e sarebbero inattendibili i dati pluviometrici



acquisiti dagli ausiliari del giudice.

I periti, secondo l'appellante, avrebbero sbagliato anche nell'analizzare l'effetto alluvionale del ponte canale consortile di quota 100, trasversale all'alveo del Vallone Fiumefreddo, dovendosi propendere per l'ipotesi che il colmo di piena, prima che transitasse nella sezione del Canale di quota 100, abbia violentemente investito, in sequenza, i quattro ponticelli, scavalcandoli ed aggirandoli con tiranti idrici consistenti.

2. – I primi due motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente, per la loro evidente connessione, e si rivelano infondati.

La sentenza impugnata non denota illogicità e contraddittorietà della motivazione, contenendo essa le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, tra di loro del tutto compatibili, e perciò consentendo un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento dei giudici di primo grado.

Esaminando poi le questioni secondo l'ordine logico che le avvince, neppure sono fondate le doglianze in punto di "legittimazione passiva". Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire ed a contraddire, è la domanda. L'attrice Scirumi Società Agricola s.s., proprietaria di fondo rustico in Lentini, invaso dalle acque del torrente Fiumefreddo in occasione delle piogge del 18 e 19 ottobre 2018, ha rivolto la sua domanda risarcitoria nei confronti sia della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, sia della Città Metropolitana di Catania sia del Consorzio di Bonifica 9 di Catania, individuando quindi anche quest'ultimo come titolare passivo dell'azione, sicché non si pone alcun problema di legittimazione (Cass. Sez. Unite, n.



2951 del 2016).

Quanto invece alla sussistenza nel merito dell'obbligo risarcitorio, la sentenza impugnata ha condannato sia la Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, sia il Consorzio di Bonifica 9-Catania per i danni subiti dalla Scirumi Società Agricola s.s., quantificati in € 282.492,68, oltre interessi.

La responsabilità del Consorzio di Bonifica 9 Catania è stata ravvisata dai giudici di primo grado per l'apporto causale derivante dallo "stato di cattiva manutenzione del Canale irriguo di Quota 100 o Cavazzini", canale del sistema di bonifica gestito dal Consorzio, realizzato, secondo l'espletata CTU, a quota più bassa del terreno, e così interferente con il torrente. Tale canale, secondo il TRAP, alla luce della relazione peritale e delle riproduzioni fotografiche prodotte, versava in stato di cattiva manutenzione, essendo occupato da detriti e materiali di scarto.

Dunque, affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Autorità di Bacino (essendo legislativamente essa investita del compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, nonché delle competenze in materia di demanio idrico), concorre con la stessa la responsabilità del Consorzio di Bonifica 9-Catania per la omessa o cattiva manutenzione del Canale irriguo di Quota 100 o Cavazzini, e dunque per inosservanza del relativo dovere di custodia, così da dimostrare che il danno subito dalla società attrice sia stato determinato, con autonoma



efficienza causale, altresì dal fatto imputabile al medesimo Consorzio di Bonifica. In sostanza, l'invasione del fondo rustico di proprietà della società Scirumi da parte delle acque del torrente Fiumefreddo in occasione delle piogge del 18 e 19 ottobre 2018, andava attribuita non soltanto al corso d'acqua naturale, ma anche al canale artificiale «di bonifica e di irrigazione», la cui manutenzione, ordinaria o straordinaria, e vigilanza, con correlato potere-dovere di intervento, rientrano tra le attività istituzionalmente spettanti ai consorzi di bonifica (Cass. Sez. Unite n. 32726 del 2018; n. 20084 del 2024).

Neppure l'efficacia dimostrativa degli elementi raccolti circa l'efficacia causativa dal fatto dello stato di cattiva manutenzione del Canale irriguo di Quota 100 o Cavazzini rispetto ai danni subiti dal fondo di proprietà della società Scirumi può dirsi ragionevolmente limitata alle sole particelle 293, 351 e 295.

Non vale certamente ad infirmare il dimostrato nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno la spiegazione causale alternativa proposta dall'appellante, secondo cui il colmo di piena, prima che transitasse nella sezione del Canale di quota 100, aveva violentemente investito i quattro ponticelli, scavalcandoli ed aggirandoli.

Riconosciuta, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. altresì del Consorzio di Bonifica 9-Catania, opera la regola di prova secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,



rappresentato da un fatto giuridico naturale, oppure della dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c., o delle condotte di terzi, comunque connotate da oggettive imprevedibilità e inevitabilità, senza che abbia alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 20943 del 2022).

In tal senso, il TRAP ha reputato altresì che non si connotasse per l'eccezionalità l'evento meteorico accaduto nei giorni 18 e 19 ottobre 2018, in cui avvenne l'esondazione del torrente Fiumefreddo. Non può dunque dirsi fornita dal Consorzio di Bonifica 9-Catania la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero di un fatto giuridico naturale (nella specie, precipitazioni atmosferiche aventi i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, sulla base non di nozioni di comune esperienza, ma di un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico - cd. dati pluviometrici - riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia) tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ponendosi quale causa autonomamente sufficiente a determinare quest'ultimo (Cass. n. 30521 del 2019; n. 2482 del 2018; n. 18856 del 2017; n. 5877 del 2016; n. 18877 del 2015; n. 5658 del 2010).

Non rivestono uguale efficacia dimostrativa della eccezionalità dell'evento piovoso le allegate delibere dichiarative dello stato di emergenza, le quali concludono, semmai, la gravità dei danni prodotti e non l'entità del fenomeno meteorologico. Né l'appellante ha ragione di criticare sul punto le carenze degli elementi acquisiti dai periti d'ufficio, giacché onerato di fornire prova dei dati statistici pluviometrici è proprio il custode, per dimostrare il caso



fortuito liberatorio.

Le contestazioni mosse dal Consorzio sono tutte dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dai CTU nominati in primo grado, alle cui conclusioni il TRAP ha motivatamente aderito, indicando le fonti del suo convincimento, mediante verifica della correttezza dei criteri d'indagine e analisi degli elementi di valutazione. La sentenza impugnata ha fornito adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base della consulenza, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.

Le residue incertezze sulla corretta manutenzione del canale artificiale di bonifica e di irrigazione e sulla consistenza dell'evento meteorico lasciano a carico dell'appellante, gravato dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., in applicazione dell'art. 2697 c.c., il rischio della prova mancata.

3. – È conseguentemente infondato il terzo motivo di appello, avendo il TRAP regolato le spese processuali di primo grado in applicazione del principio di soccombenza.

4. In conclusione, l'appello va rigettato, regolandosi le spese del grado di giudizio secondo soccombenza negli importi liquidati in dispositivo quanto ai rapporti fra l'appellante e le appellate Scirumi soc. agricola s.s. e Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, ed invece compensandosi nei rapporti tra l'appellante, Città metropolitana di Catania e Assicuratori dei Lloyd's, ai quali il gravame è stato notificato con valore di mera "litis denuntiatio",

Essendo l'appellante esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del



d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge

24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica 9-Catania e condanna l'appellante a rimborsare le spese del giudizio di appello all'appellata Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché all'appellata Scirumi soc. agricola s.s., liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; compensa per intero le spese del giudizio di appello nei rapporti tra l'appellante, Città metropolitana di Catania e Assicuratori dei Lloyd's

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025.

Il Giudice Estensore

Antonio Scarpa

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

